

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. 0182/Pres.

**Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli delle assegnazioni di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13).**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Individuazione oneri
Art. 4	Assegnazioni per l'anno 2010 e seguenti
Art. 5	Acquisizione dati e modalità di erogazione
Art. 6	Norma transitoria
Art. 7	Abrogazioni
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1  
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, commi 25, 26 e 27 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), definisce i criteri di riparto delle assegnazioni dei fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.

Art. 2  
(*Beneficiari*)

1. I beneficiari delle assegnazioni di cui all'articolo 1 sono le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Comunità Montane e la Comunità Collinare del Friuli. Laddove nel testo del presente regolamento vi sia la citazione "enti locali", il riferimento si intende operato nei confronti degli enti di cui al presente comma.

2. Il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, presso le aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda o il Consorzio.

Art. 3  
(*Individuazione oneri*)

1. Sono posti a carico dell'Amministrazione regionale:
  - a. gli aumenti di perequazione previsti dal C.C.R.L. 26 novembre 2004 e dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, a carico del bilancio degli enti, calcolati per tredici mensilità ed aumentati degli oneri riflessi a carico degli enti locali, con le decorrenze ivi previste;
  - b. gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dal 1 dicembre 2005, di un ulteriore mese di congedo parentale retribuito per intero;
  - c. la quota di perequazione relativa al risparmio sul part-time destinata all'incremento del fondo di secondo livello;
  - d. il costo relativo al ricalcolo INPDAP per la quota di perequazione per i pensionamenti relativi agli anni 2004 e 2005.

2. È posta a carico degli enti locali, a decorrere dall'anno 2006, una parte degli oneri di perequazione corrispondente alle risorse destinate al fondo per la contrattazione di secondo livello derivanti dal mancato accantonamento dello 0,20% per le alte professionalità e dalla riduzione dello 0,20% dell'incremento del fondo previsto dal contratto nazionale relativo al biennio 2004-2005.

#### Art. 4

*(Assegnazioni per l'anno 2010 e seguenti)*

1. A decorrere dall'anno 2010 le assegnazioni spettanti agli enti locali, che complessivamente non possono essere superiori all'importo di Euro 20.989.583,00, vengono determinate applicando ai mesi lavorati nell'anno precedente a quello di riferimento, dai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, secondo le categorie e posizioni economiche possedute dal personale al 31 dicembre del medesimo anno, gli aumenti mensili di perequazione definiti negli importi di cui alla allegata tabella A) - colonna "costo mensile complessivo".

2. Per effetto degli oneri indicati al precedente articolo 3 posti a carico dell'Amministrazione regionale ed a carico degli Enti Locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito di una quota forfetaria pari al 6,09%.

3. In caso di insufficienza dei fondi regionali destinati al definitivo concorso negli oneri destinati all'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, l'assegnazione spettante a ciascun ente locale viene ridotta in misura proporzionale.

#### Art. 5

*(Acquisizione dati e modalità di erogazione)*

1. Le mensilità lavorate vengono acquisite per gli enti indicati all'articolo 2 direttamente dal conto annuale del personale redatto ai sensi dell'articolo 60 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. Gli enti locali dovranno inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio finanza locale,

la tabella B) allegata al presente regolamento qualora all'interno della dotazione organica sia presente una delle seguenti categorie di personale:

- a. personale della pianta organica aggiuntiva dei Comuni di cui al Titolo II, Capo IV. della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- b. personale trasferito dalla Regione a seguito dell'applicazione della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport";
- c. personale dei centri per l'impiego trasferito dalla Regione alle Province.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio finanza locale, provvede al riparto ed all'erogazione dei fondi previsti compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

4. La mancata compilazione del conto annuale del personale entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo stabilito dall'articolo 60, comma 2, del DLgs 165/2001, determina l'esclusione dal riparto del fondo per l'ente inadempiente.

#### Art. 6

*(Norma transitoria)*

1. In attesa della definitiva costituzione di una banca dati unitaria relativa ai costi del personale per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, la rilevazione delle mensilità lavorate viene effettuata a cura della struttura direzionale della Regione competente in materia di personale. La medesima struttura invia entro il 30 giugno i dati raccolti alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio finanza locale.

#### Art. 7

*(Abrogazioni)*

1. È abrogato il regolamento per la concessione delle assegnazioni connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego a favore delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli approvato con decreto Presidente della Regione n. 305/Pres. del 24 settembre 2007.

#### Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A) - riferita all'articolo 4, comma 1

Categorie e posizioni economiche		perequazione mensile - art. 5 L.R. 23/2006	Perequazione annua (13 mensilità)	Oneri riflessi (36,593%)	Costo annuo complessivo	Costo mensile complessivo
D8	PLC	€ 275,96	€ 3.587,48	€ 1.312,77	€ 4.900,25	€ 408,35
D7						
D6						
D5						
D4						
D3	PLB	€ 234,47	€ 3.048,11	€ 1.115,40	€ 4.163,51	€ 346,96
D2						
D1						
C8	PLA	€ 126,36	€ 1.642,68	€ 601,11	€ 2.243,79	€ 186,98
C7						
C6						
C5						
C4						
C3						
C2						
C1						
B8	PLS	€ 16,61	€ 215,93	€ 79,01	€ 294,94	€ 24,58
B7						
B6						
B5						
B4						

TABELLA B) – riferito all'articolo 5, comma 2.

## DICHIARAZIONE

ENTE \_\_\_\_\_

Mensilità lavorate nell'anno \_\_\_\_\_ dai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato riferiti ad una delle seguenti tipologie (barrare la casella interessata):

- personale della pianta organica aggiuntiva dei Comuni di cui al Titolo II, Capo IV. della L.R. 6/2006
- personale trasferito dalla Regione a seguito dell'applicazione della L.R. n. 24/2006
- personale dei centri per l'impiego trasferito dalla Regione alle Province

Qualifica	Personale indeterminato a tempo pieno	Personale indeterminato a tempo parziale	Mensilità lavorate dal personale a tempo indeterminato	Personale determinato a tempo pieno	Personale determinato a tempo parziale	Mensilità lavorate dal personale a tempo determinato
B4						
B5						
B6						
B7						
B8						
C1						
C2						
C3						
C4						
C5						
C6						
C7						
C8						
D1						
D2						
D3						
D4						
D5						
D6						
D7						
D8						

Data \_\_\_\_\_

Firma del responsabile del servizio  
\_\_\_\_\_